




REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA

SEZIONE CIVILE

Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del  ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 436/2019 del ruolo generale degli affari contenziosi, posta in decisione all'udienza del 17.05.2024, con i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica di cui all'art. 190 c.p.c., e vertente


TRA



dagli avvocati Savino Genovese c. GNVSVN74L28H703A, e avv. Bianca Bronzi cf. BRNBNC82M51G942K ED elettivamente domiciliata presso il loro studio in Potenza al C.so Garibaldi, 32

-ATTORE-

E



-CONVENUTA-

CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 15.05.2024

FATTO,



[REDACTED]

stata accordata una apertura di credito, e che entrambi i rapporti erano stati ormai estinti, conveniva in giudizio il suddetto Istituto bancario per ottenere il rimborso delle somme che era stata costretta a versare a titolo di interessi, come computati indebitamente ed illegittimamente da parte del richiamato Istituto Bancario.

In particolare la società attrice aveva provveduto a sottoporre a verifica contabile e giuridica entrambi i rapporti di conto corrente esaminati, uno il n. 11670 dal 30.09.2009 al 21.11.2017 e l'altro n. 280032 dal 02.12.2011 fino al 26.09.2017, e per entrambi i rapporti di conto corrente aveva potuto verificare che non risultava essere mai stato stipulato alcun contratto di conto corrente, né la banca aveva formalizzato alcun contratto di apc fiduciaria.

Di contro, dalla verifica contabile era emerso che su entrambi i conti erano stati applicati interessi ultra legali non dovuti perché non pattuiti per iscritto, in violazione dell'artt. 1284 c.c., nonché erano stati applicati interessi anatocistici non dovuti perché così calcolati in assenza di pattuizione scritta in violazione del divieto imposto dall'art. 1283 c.c.

Infine, era stato riscontrato che sul rapporto di conto n. 11670 in alcuni trimestri risultava l'applicazione di alcuni tassi usurari in violazione della l. n. 108/1996 nonché la violazione dell'art. 118 TUB senza giustificato motivo.

[REDACTED] e il Giudice ammetteva la CTU contabile per verificare quanto denunciato dalla società attrice con l'atto introduttivo.

[REDACTED] impugnando quanto ex adverso dedotto e richiesto ed eccependo l'improcedibilità dell'avversa domanda di cui chiedeva l'integrale rigetto.

Il Giudice autorizzava il CTU a proseguire nelle operazioni contabili invitandolo a non tenere conto della documentazione prodotta [REDACTED] in quanto si trattava di atti depositati oltre i termini di cui all'art.183 cpc e non risultava alcuna giustificazione né richiesta di rimessione in termini



Il nominato CTU depositava il suo elaborato datato 10.1. 2022..

Le parti provvedevano a precisare le rispettive conclusioni e la causa veniva assegnata in decisione con i termini ex art.190 cpc.

MOTIVI DELLA DECISIONE.

A parere di questo giudizio la domanda è fondata per cui va accolta nei limiti che qui di seguito si espongono.

L'azione intrapresa dalla società attrice è finalizzata ad ottenere un ricalcolo corretto delle operazioni riportate nei conti correnti indicati in narrativa, e segnatamente sia nel conto corrente principale n.11670 che in quello cd. di sovvenzione, che è poi confluito nel primo in fase di estinzione.

la documentazione prodotta tardivamente dalla stessa non è utilizzabile ai fini degli accertamenti contabili per cui l'incarico affidato al CTU resta limitato al controllo della sola documentazione prodotta da parte attrice, fra cui tutti gli estratti conto relativo alle due posizioni CC n.11670 e C/sovvenzione n.280032.

Per accertare quanto richiesto dalla società attrice è stato necessario ricorrere all'ausilio di un esperto in materiale economico-contabile – bancaria il quale ha depositato la propria relazione 10.1.2022, il cui contenuto viene integralmente condiviso da questo Giudice atteso che gli accertamenti contabili effettuati appaiono essere congrui e coerenti.

In particolare, si ritiene corretta la determinazione del tasso di interesse debitore, pari a quello dei tassi dei BOT, richiamato dall'art.117 del T.U.B.in presenza di contratto bancario irregolare (come nel caso di specie), come determinato dal CTU, da applicare nel caso di mancata pattuizione per iscritto. In effetti, la mancata autorizzazione a poter utilizzare la documentazione prodotta tardivamente va valutata come se fra le parti non sia mai intervenuta una pattuizione per iscritto e quindi il tasso di interesse debitore segue le conseguenti regole generali e/o di mercato. In definitiva, il CTU ha proceduta a rifare i calcoli della contabilità dei due conti applicando esclusivamente il tasso di riferimento dei BOT per le operazioni bancarie "attive" quale



deve ritenersi quella della riscossione degli interessi da parte dell'Istituto bancario. Tale calcolo fa riferimento al valore del tasso BOT più basso nell'arco dei dodici mesi.

Anche per l'anatocismo va il principio sopra indicato, e cioè che in assenza di pattuizioni per iscritto, l'anatocismo non può essere applicato e il calcolo operato dal CTU è stato effettuato con l'epurazione di tale operazione (anatocismo) conteggiando esclusivamente il computo degli interessi semplici.

Simile operazione è stata effettuata anche in relazione alla clausola delle commissioni di massimo scoperto di cui il CTU non ha tenuto conto ai fini del calcolo complessivo, proprio perché non vi è prova della preventiva pattuizione per iscritto.

Ciò vale anche per le spese che sono state integralmente escluse dal computo generale.

Infine, il CTU ha verificato che non vi è stato alcun superamento nell'applicazione dei tassi praticati delle soglie usuraie se non limitatamente a quelli calcolati nel III trimestre 2014 relativamente al conto sovvenzione, interessi che sono stati pertanto azzerati.

In definitiva, quindi, il CTU ha provveduto a ricalcolare correttamente la rendicontazione complessiva dei due conti rideterminando altrettanto correttamente la somma a debito dovuta dalla società attrice, riducendola sostanzialmente dall'importo di €. – 91.063,58, come riportato a sofferenza al momento della estinzione del conto principale, cui era confluito anche quanto dovuto a debito dal c/sovvenzione, e limitatamente al IV trimestre 2009, all'importo di €. –31.415,64.

Sul punto va infine rilevato che, come contrariamente a quanto richiesto dall'attrice, ritiene questo Giudice che all'Istituto Bancario convenuto spetta comunque il riconoscimento degli interessi "debitori" al tasso legale ovvero al tasso determinato ex art.177 T.U.B.

La domanda pertanto va accolta nei termini sopra prospettati.

Le spese di lite seguono la soccombenza e, tenuto conto delle questioni portate in discussione, vengono liquidate come in dispositivo, con applicazione dei minimi tariffari.

P.Q.M.

Il Tribunale di Potenza in composizione monocratica nella persona del [REDACTED] definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione reietta, così provvede:



- 1) Accoglie la domanda come proposta da [REDACTED]
- 2) Per l'effetto dichiara non dovuta da parte della attrice in favore della convenuta la somma di €.61.605,11 come riportata nel rendiconto finale di cui al C/C n.11670;
- 3) In conseguenza ridetermina la somma dovuta dalla attrice in favore della convenuta, di cui al rendiconto finale del c/c n.11670, nel minore importo di €. 31.415,64 come accertato a mezzo della CTU contabile.
- 4) Condanna la convenuta [REDACTED] al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in complessivi €. [REDACTED] oltre accessori come per legge (spese generali, cap ed iva), da distrarre in favore degli avvocati Savino Genovese e Bianca Bronzi in quanto dichiaratisi anticipatari e antistatari:

[REDACTED]

